

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2024, n. 718

Approvazione “Direttive per le Agenzie regionali e gli Enti controllati in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale e delle altre spese_prima Revisione” - Aggiornamento Direttive approvate con D.G.R. n. 1417/2019

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie, dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, nel rispetto dei principi di cui allo Statuto regionale, in particolare dell’art. 44, comma 4, lett. d) esercita la vigilanza sugli enti e aziende dipendenti dalla Regione Puglia o con partecipazione regionale.

L’art. 25 della L.R. n. 26/2013 dispone che la Giunta Regionale, ai fini del controllo su società, agenzie, aziende sanitarie, autorità regionale, fondazioni, organismi ed enti comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, esercita il proprio ruolo di indirizzo anche emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative.

In attuazione della DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa Regionale – MAIA”, è stata approvata la DGR n. 458 del 08 aprile 2016 con la quale è stata istituita la Sezione Raccordo al Sistema Regionale incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza, cui sono affidate funzioni di monitoraggio e controllo sulle Agenzie, Società ed altri organismi partecipati, controllati o vigilati dall’Amministrazione regionale.

Con Deliberazione n. 1417 del 30/07/2019 la Giunta Regionale ha approvato le “*Direttive per le Agenzie regionali e gli Enti controllati in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale e delle altre spese*”.

Tanto premesso il Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società partecipate e certificazione Aziende Sanitarie ha proceduto ad un follow-up delle direttive adottate sia a seguito dell’evoluzione del quadro normativo di riferimento sia a seguito della nota ricevuta dal MEF in merito ai limiti di spesa da applicare per gli enti che hanno superato il quinquennio di istituzione. In particolare, si evidenzia che con nota prot. n. 42402 del 01/03/2024 il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha espresso parere in ordine alla disciplina dei limiti di spesa del personale da applicare, successivamente al primo quinquennio, agli enti di nuova istituzione, specificando quanto segue: “*fermo restando che la disciplina assunzionale disposta dall’articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014 – in base a cui si può procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente – si ritiene che eventuali indicazioni in merito alle modalità applicative del citato comma 557-quater della legge n. 296/2006 potranno essere dettate dalla Regione Puglia, quale amministrazione vigilante*”.

In esito a tali aggiornamenti si rende opportuno pertanto attualizzare le previsioni di cui alla D.G.R. n.1417/2019, applicabili a decorrere dall’esercizio 2024 e fino all’emanazione di nuove disposizioni alle Agenzie Regionali e agli Enti controllati, dettagliate nelle “*Direttive per le Agenzie regionali e gli Enti controllati in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale e delle altre spese _Prima revisione*”, Allegato A al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, di cui si propone l’approvazione.

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Copertura finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta di:

- 1) approvare, le *"Direttive per le Agenzie regionali e gli Enti controllati in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale e delle altre spese _Prima revisione"* che Allegato A) alla presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) stabilire che l'applicazione delle Direttive di cui al punto 1) decorre a partire dall'annualità 2024 in sostituzione delle disposizioni di cui alle *"Direttive per le Agenzie regionali e gli Enti controllati in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale e delle altre spese"* approvate con D.G.R. n. 1417/2019;
- 3) incaricare la Sezione Raccordo al Sistema Regionale a trasmettere il presente provvedimento alle Agenzie regionali e gli Enti controllati dalla Regione Puglia e alle Strutture Regionali competenti per materia indicate nel Titolo I delle Direttive di cui al punto 1);
- 4) disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

Il Funzionario Istruttore
PO Controlli sulle Agenzie Regionali
(Teresa Barnabà)

Il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi
Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie
(Eleonora De Giorgi)

Il Dirigente della Sezione
Raccordo al Sistema Regionale
(Giuseppe D. Savino)

Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)

Il Presidente della Giunta Regionale
(Dott. Michele Emiliano)

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata, e per l'effetto di:

- 1) approvare, le *“Direttive per le Agenzie regionali e gli Enti controllati in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale e delle altre spese_Prima revisione”* che Allegato A) alla presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) stabilire che l'applicazione delle Direttive di cui al punto 1) decorre a partire dall'annualità 2024 in sostituzione delle disposizioni di cui alle *“Direttive per le Agenzie regionali e gli Enti controllati in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale e delle altre spese”* approvate con D.G.R. n. 1417/2019;
- 3) incaricare la Sezione Raccordo al Sistema Regionale a trasmettere il presente provvedimento alle Agenzie regionali e gli Enti controllati dalla Regione Puglia e alle Strutture Regionali competenti per materia indicate nel Titolo I delle Direttive di cui al punto 1);
- 4) disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO

Allegato A

GIUSEPPE
DOMENICO
SAVINO
29.05.2024
09:08:48
UTC

**DIRETTIVE PER LE AGENZIE REGIONALI E GLI ENTI
CONTROLLATI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE E
CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE E DELLE
ALTRE SPESE**

I revisione

Sommario

Titolo I - Quadro di riferimento.....	3
Art. 1 - Finalità e campo di applicazione	3
Titolo II - Disposizioni in materia di spese del personale.....	4
Capo I - Disposizioni applicabili alle Agenzie regionali	4
Art. 2 - Definizioni	5
Art. 3 - Contenimento delle spese di personale per le Agenzie regionali.....	6
Art. 4 - Contenimento delle spese di personale per gli Enti di nuova istituzione.....	7
Art. 5 - Turn-over Agenzie regionali	8
Capo II - Disposizioni in materia di spese di personale applicabili agli altri Enti controllati	8
Art. 6 - Contenimento delle spese di personale per gli altri Enti controllati	8
Titolo III - Disposizioni di comune applicazione	9
Art. 7 - Limiti di spesa di comune applicazione.....	9
Titolo IV - Disposizioni specifiche per gli Enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione ex art. 1, comma 3 della L. n. 196/2009 e ss.mm. e ii. (Elenco ISTAT)	11
Art. 8 - Limiti di spesa per gli Enti inclusi nell'Elenco ISTAT	12
Titolo V - Adempimenti	12
Art. 9 - Piano triennale dei fabbisogni di personale.....	12
Art. 10 - Programmazione annuale dei fabbisogni di personale.....	13
Art. 11 - Vigilanza e controllo.....	13

Titolo I - Quadro di riferimento

Art. 1 - Finalità e campo di applicazione

Nell'esercizio delle proprie funzioni, in ottemperanza al concorso agli obiettivi di finanza pubblica, con il presente atto di indirizzo, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, sono formulate le presenti Direttive in ordine alla spesa per il personale e alle altre spese identificate di seguito, alle Agenzie regionali e agli Enti controllati dalla Regione Puglia di seguito rappresentati con l'indicazione delle rispettive Strutture regionali competenti per materia:

ENTE	STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE
AGENZIE REGIONALI	
ARESS - Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale	Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it
ASSET - Agenzia per lo sviluppo ecosostenibile del territorio	Dipartimento Mobilità dipartimento.mobilita@pec.rupar.puglia.it
ARTI - Agenzia regionale per tecnologia e innovazione	Dipartimento Sviluppo Economico areaeconomia@pec.rupar.puglia.it
ARIF - Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali	Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it
ARPA - Agenzia regionale per la protezione ambientale	Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it
ADISU - Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario	Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione dipartimento.lavoroistruzioneformazione@pec.rupar.puglia.it
ARET - Agenzia regionale del turismo - Pugliapromozione	Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio direttore.dipartimentoturismocultura@pec.rupar.puglia.it
ARPAL Puglia - Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro	Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione dipartimento.lavoroistruzioneformazione@pec.rupar.puglia.it
Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Puglia centrale; Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Nord Salento; Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Capitanata; Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Sud Salento; Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Jonica	Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it Sezione Politiche Abitative sezione.politicheabitative@pec.rupar.puglia.it

ALTRI ENTI CONTROLLATI	
Fondazione IPRES - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali	Gabinetto del Presidente - Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto diramm.gabinetto.regione@pec.rupar.puglia.it
Fondazione Apulia Film Commission	Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio direttore.dipartimentoturismocultura@pec.rupar.puglia.it Sezione Economia della Cultura sezione.economiadellacultura@pec.rupar.puglia.it
Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura	Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio direttore.dipartimentoturismocultura@pec.rupar.puglia.it Sezione Economia della Cultura sezione.economiadellacultura@pec.rupar.puglia.it

La Struttura regionale competente per il monitoraggio ai fini delle presenti Direttive è identificata nella Sezione Raccordo al Sistema Regionale, che opera nell'ambito della Segreteria Generale della Presidenza (sezioneraccordoalsistemaregionale@pec.rupar.puglia.it) in raccordo, ove necessario, con la Sezione Personale e Organizzazione, che opera nell'ambito del Dipartimento Personale e Organizzazione (serviziopersonale.regioneuglia@pec.rupar.puglia.it) e con le Strutture regionali competenti per materia.

In generale, gli Enti di cui al presente articolo, anche se non inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione ex art. 1, comma 3 della L. n. 196/2009 e ss.mm. e ii. (di seguito anche Elenco ISTAT), sono chiamati a concorrere direttamente al contenimento della spesa pubblica, mediante una puntuale applicazione delle relative disposizioni vigenti in materia. Per un'ulteriore puntuale ricognizione delle vigenti misure di contenimento si fa rinvio a quanto rappresentato anche nelle circolari emanate dal MEF - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato.

Titolo II - Disposizioni in materia di spese del personale

Capo I - Disposizioni applicabili alle Agenzie regionali

Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano agli Enti di cui all'art 1, di seguito indicati:

- ARESS - Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale
- ASSET - Agenzia per lo sviluppo ecosostenibile del territorio
- ARTI - Agenzia regionale per tecnologia e innovazione
- ARIF - Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali
- ARPA - Agenzia regionale per la protezione ambientale
- ADISU - Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario
- ARET - Agenzia regionale del turismo - Pugliapromozione
- ARPAL Puglia - Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro
- Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Puglia centrale
- Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Nord Salento
- Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Capitanata
- Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Sud Salento
- Agenzia regionale per la casa e l'abitare - ARCA Jonica

Art. 2 - Definizioni

L'accezione "**spesa di personale**" è tendenzialmente univoca ed è da intendere in modo sostanziale prescindendo dall'allocazione in bilancio delle voci considerate. Le componenti di costo da considerare ai fini del calcolo della spesa di personale sono:

- retribuzioni lorde, trattamento fisso ed accessorio, corrisposte al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e determinato;
- spese per collaborazione coordinata e continuativa (ove ancora in essere e/o applicabili), per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile;
- emolumenti corrisposti a lavoratori socialmente utili;
- oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
- IRAP;
- buoni pasto e spese per equo indennizzo;
- somme rimborsate ad altri Enti per il personale in posizione di comando.

Sono invece escluse dalle spese di personale le seguenti voci:

- gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali;
- gli assegni per il nucleo familiare;
- le spese per il personale appartenente alle categorie protette, nei limiti della quota d'obbligo;

- le spese sostenute dall'Ente per il proprio personale comandato presso altri Enti e per le quali è previsto il rimborso da parte degli Enti utilizzatori;
- le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari, statali o privati, che non comportano quindi alcun aggravio per il bilancio dell'Ente;
- le spese sostenute per il personale trasferito dalla Regione per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate.

Le componenti del costo da considerare/escludere ai fini del calcolo della “**spesa di personale**” sono rappresentate altresì da quelle espressamente indicate da pareri e pronunce della Corte dei Conti nonché dal MEF.

Art. 3 - Contenimento delle spese di personale per le Agenzie regionali

Ciascuno degli Enti di cui al Capo I, ad eccezione di ARPA - Agenzia regionale per la protezione ambientale, e di ARESS - Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale, è tenuto a rispettare il limite previsto dall'art. 1 comma 557-quater della L. n. 296/2009 e ss.mm.ii..

La suddetta norma stabilisce che *“ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”*

Tale limite è riferito al valore medio della spesa di personale del triennio 2011-2013.

Il mancato rispetto nell'esercizio precedente del vincolo di contenimento della spesa di personale, come sopra determinato, comporta il divieto di procedere nell'anno di riferimento ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (ove applicabili) e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

Per le Agenzie qualificate come “Enti di nuova istituzione” che hanno superato il quinquennio decorrente dall'istituzione medesima:

- a) il limite di spesa del personale è rappresentato dalla **capacità assunzionale massima** prevista dalla legge istitutiva dell'Ente o, in assenza, dagli atti di organizzazione approvati dall'amministrazione regionale vigilante. Nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP), tali assunzioni di personale sono da programmare nei limiti delle risorse finanziarie certe, ordinarie e continuative

destinabili alle assunzioni annuali nel rispetto degli equilibri di bilancio; resta ferma la disciplina del turn-over, come specificata nel successivo art. 5;

- b) raggiunta la **capacità assunzionale massima**, il triennio di riferimento per l'applicazione dell'art. 1 comma 557-quater della L. n. 296/2006 sarà rappresentato dal triennio composto dall'esercizio in cui la capacità assunzionale massima è stata raggiunta e dai due esercizi successivi, triennio in cui si potrà procedere alle assunzioni nei limiti di turnover;
- c) resta fermo che le eventuali successive modifiche della capacità assunzionale massima prevista, come sopra declinata, dovranno essere coerenti con la modifica dell'assetto organizzativo dell'Ente medesimo.

Per l'**ARPA** - Agenzia regionale per la protezione ambientale, stante l'applicazione all'agenzia delle norme di bilancio e contabilità delle ASL, prevista dall'art. 14 della legge istitutiva (L.R. n. 6/1999), si prevede l'applicazione del rispetto delle norme in materia di contenimento complessivo della spesa di personale vigenti per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale.

Per l'**ARESS** - Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale, si prevede anche l'applicazione del rispetto delle norme in materia di contenimento complessivo della spesa di personale vigenti per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, laddove compatibili.

Art. 4 - Contenimento delle spese di personale per gli Enti di nuova istituzione

Agli Enti di nuova istituzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 36, D.L. n. 78/2010 e ss. mm. e ii.: *“Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque, nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante”*. Per la determinazione della spesa di personale si rimanda all'accezione di cui al precedente art. 2.

Art. 5 - Turn-over Agenzie regionali

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L. n. 56/2019, fermo restando il rispetto del vincolo di cui al precedente art. 3, gli Enti di cui al Capo I possono procedere, a decorrere dal 2019, ad **assunzioni a tempo indeterminato** nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della medesima L. n. 56/2019, tali assunzioni sono autorizzate previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. Inoltre, a decorrere dall'anno 2019 è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile, asseverate dai relativi organi di controllo. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni normative in materia di proroga dei termini previsti per l'utilizzo del turnover.

Capo II - Disposizioni in materia di spese di personale applicabili agli altri Enti controllati

Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano agli Enti di cui all'art. 1 di seguito indicati:

- Fondazione IPRES - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali;
- Fondazione Apulia Film Commission;
- Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura.

Art. 6 - Contenimento delle spese di personale per gli altri Enti controllati

Ciascuno degli Enti di cui al Capo III è tenuto all'obbligo di contenimento delle spese di personale consuntivate in ciascun esercizio rispetto al corrispondente valore riferito all'esercizio precedente, assicurando una progressiva riduzione del rapporto tra spesa di personale e spese di funzionamento. Nell'ambito del Conto Economico di cui allo schema di Bilancio ex art. 2425 del Codice Civile, sono da ritenersi riferibili al termine "spese di funzionamento" gli oneri di cui ai punti 6, 7, 8, 9, 14 della lettera B del citato schema.

Nell'ipotesi in cui il valore della produzione dell'Ente registri un incremento per effetto di entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo di durata pluriennale, le spese di personale potranno essere incrementate, a condizione di mantenere inalterata la loro incidenza percentuale sul valore della produzione, rispetto ai corrispondenti valori dell'esercizio precedente a quello di riferimento.

Titolo III - Disposizioni di comune applicazione

Art. 7 - Limiti di spesa di comune applicazione

Si richiamano, di seguito, le previsioni dei limiti di spesa, ai sensi della normativa vigente.

TIPOLOGIA DI SPESA	LIMITI DI SPESA
Spesa per personale per contratti a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (ove ancora in essere e/o applicabili), cumulativamente alla spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio	La spesa annua non può essere superiore al 50% di quella sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.
Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio delle autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi	La spesa non deve essere superiore all'80% di quella sostenuta nel 2009.
Spese per organi collegiali e altri organismi	Gli importi delle indennità, dei compensi, dei gettoni o delle altre utilità, comunque denominate, corrisposte ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, e ai titolari di incarichi istituzionali di qualsiasi tipo, sono ridotti del 10% rispetto agli importi in godimento al 30 aprile 2010.

Ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui sopra si precisa quanto segue:

1. il ricorso al lavoro flessibile è consentito esclusivamente per rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali e comunque nei limiti di legge;
2. l'instaurazione di rapporti di lavoro flessibile, comprese le assunzioni di natura subordinata a tempo determinato, deve essere preceduta da attenta valutazione – anche in termini di capacità assunzionale prospettica – al fine di evitare la

- maturazione dei requisiti previsti per la stabilizzazione del rapporto di lavoro ed assicurare il rispetto dei limiti di legge previsti e richiamati nelle presenti Direttive;
3. per tutto quanto non disposto nelle presenti Direttive si rinvia alle disposizioni di legge applicabili agli Enti di cui all'art. 1 in materia di contratti a tempo determinato, somministrazione di lavoro, collaborazione coordinata e continuativa (ove ancora in essere e/o applicabili) ed altre forme di lavoro flessibile;
 4. si applicano le esclusioni dai limiti di spesa previsti nel presente articolo, disposte dalle relative previsioni di legge;
 5. per la determinazione della spesa di personale di cui al presente articolo si rimanda all'accezione di cui al precedente art. 2;
 6. nel caso in cui **l'Ente non abbia sostenuto spese per le finalità di cui alla tabella precedente nel 2009**, si considera la media della spesa sostenuta per le medesime finalità nel triennio 2007-2009, e in assenza, l'Ente può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento costituito dalla la spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale (limite di spesa che a sua volta rappresenta il parametro finanziario per gli anni successivi);
 7. come previsto dalla Circolare MEF n. 31 del 29/11/2018, per gli **Enti di nuova istituzione**, non sussistendo un puntuale parametro di riferimento per la corretta individuazione dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, fermo restando la necessità che l'Ente adotti comportamenti coerenti con le finalità di contenimento della spesa e in stretta correlazione con l'espletamento della propria attività istituzionale, si ritiene, per ragioni di equità, che tale parametro possa essere individuato nei dati contabili risultanti dal primo esercizio in cui si è realizzata la piena operatività dell'Ente. Secondo la Circolare MEF n. 9 del 21/04/2020, la perimetrazione della piena operatività della struttura può essere effettuata facendo riferimento, non già ad un dato letterale, bensì a elementi concreti quali: la costituzione degli organi, l'acquisizione delle risorse finanziarie e di personale, l'avvio delle attività inerenti il perseguimento della *mission* istituzionale.

Agli Enti di cui al precedente art. 1 si applicano le seguenti ulteriori disposizioni in ordine ai limiti di spesa:

TIPOLOGIA DI SPESA	LIMITI DI SPESA
Spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca	La spesa annua non può essere superiore a quella sostenuta nell'esercizio 2022

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla tabella precedente si precisa quanto segue:

1. sono escluse dai suddetti limiti le spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca finanziate da fondi privati, statali e comunitari finalizzati;
2. è fatto **divieto di attribuire incarichi di consulenza, studio e ricerca** a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, fatte salve le eventuali diverse disposizioni normative applicabili. È altresì fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi. Sono consentiti solo gli incarichi e le collaborazioni a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.

Titolo IV - Disposizioni specifiche per gli Enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione ex art. 1, comma 3 della L. n. 196/2009 e ss.mm. e ii. (Elenco ISTAT)

Ferme restando le disposizioni di cui ai Titoli precedenti, le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano agli Enti di cui all'art. 1, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione ex art. 1, comma 3 della L. n. 196/2009 e ss.mm. e ii., come individuati da apposito elenco redatto annualmente dall'ISTAT, identificati (sulla base dell'ultimo elenco disponibile alla data di redazione delle presenti Direttive) nei seguenti:

- ARESS - Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale
- ASSET - Agenzia per lo sviluppo ecosostenibile del territorio
- ARTI - Agenzia regionale per tecnologia e innovazione
- ARIF - Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali
- ARPA - Agenzia regionale per la protezione ambientale
- ADISU - Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario
- ARPAL - Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro
- ARET - Agenzia regionale del turismo - Pugliapromozione
- Fondazione IPRES - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali

- Fondazione Apulia Film Commission
- Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura

Si precisa che le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano anche agli Enti di cui al precedente art. 1, che dovessero essere inseriti nell'elenco ISTAT successivamente all'adozione delle presenti Direttive.

Art. 8 - Limiti di spesa per gli Enti inclusi nell'Elenco ISTAT

Agli Enti di cui al presente Titolo si applicano le seguenti disposizioni in ordine ai limiti di spesa.

TIPOLOGIA DI SPESA	LIMITI DI SPESA
Spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca	Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 delle presenti Direttive, gli Enti non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro
Spese per contratti di collaborazione coordinata e continuativa (ove ancora in essere e/o applicabili)	Fermo restando il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, gli Enti non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa (ove ancora in essere e/o applicabili) quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore, rispetto alla spesa del personale dell'Ente che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per gli Enti con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

Titolo V - Adempimenti

Si richiamano di seguito gli adempimenti a carico degli enti di cui all'art. 1.

Art. 9 - Piano triennale dei fabbisogni di personale

Gli enti di cui all'art. 1 che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 165/2001, entro il termine di legge, adottano il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), che ha durata triennale e viene aggiornato annualmente. Nell'ambito del PIAO, il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) è adottato in coerenza con la pianificazione

pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter del medesimo D.Lgs. n. 165/2001. Secondo le previsioni dell'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, in caso di mancata adozione del PTFP, gli enti in oggetto non possono assumere nuovo personale. Il PTFP, che sostituisce il tradizionale concetto di dotazione organica, sarà soggetto ad approvazione da parte della Giunta regionale laddove previsto dalla legge istitutiva dell'Ente. Gli enti sono tenuti ad assicurare la coerenza della capacità assunzionale risultante dal PTFP con il bilancio di previsione triennale adottato.

Art. 10 - Programmazione annuale dei fabbisogni di personale

Gli enti di cui all'art. 1 che non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 165/2001 definiscono annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, una programmazione annuale dei fabbisogni di personale, in relazione alle attività da svolgere nella quale siano evidenziati elementi quali:

- l'indicazione dei fabbisogni professionali;
- l'attestazione del rispetto dei vincoli normativi e finanziari, statali e regionali;
- l'attestazione della coerenza con il budget preventivo, nonché con il programma pluriennale delle attività.

Art. 11 - Vigilanza e controllo

Al fine di consentire l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte della Regione Puglia gli Enti destinatari delle presenti Direttive, trasmettono ogni anno, contestualmente al Bilancio consuntivo, alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, ai fini del monitoraggio, nonché alla Sezione Personale e Organizzazione e alle Strutture regionali competenti per materia individuate al Titolo I, una Relazione annuale riepilogativa dei dati economici di riferimento asseverata dai rispettivi organi di controllo contabile, che attesti puntualmente il rispetto delle misure stabilite dal presente atto di indirizzo; eventuali scostamenti dagli obiettivi di spesa stabiliti con il presente atto qualora non riassorbiti mediante azioni correttive nel corso dell'esercizio devono essere dettagliatamente motivati nella relazione in oggetto.

Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsto dal presente atto di indirizzo è valutato ai fini della revoca degli incarichi degli organi di direzione nominati nelle Agenzie ed Enti controllati.

Nella Relazione annuale di che trattasi dovrà essere data altresì puntuale indicazione della situazione del personale dell'Ente alla fine dell'esercizio, con riferimento in particolare al numero di unità e alla relativa spesa consuntivata, confrontata con quella dell'esercizio precedente, con evidenza:

1. delle movimentazioni intervenute nell'esercizio (assunzioni, cessazioni, comandi in entrata, comandi in uscita);
2. delle categorie di personale (dirigenti, quadri, operai, impiegati);
3. della tipologia di contratto (tempo determinato, tempo indeterminato, contratto di somministrazione, comandi)
4. degli eventuali scostamenti in termini di unità e/o di spesa consuntivata rispetto alle previsioni contenute nel PIAO - sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)/ Programmazione annuale dei fabbisogni di personale di cui agli artt. 9 e 10 del presente Titolo.

Gli Enti destinatari delle presenti Direttive dovranno, altresì, attestare e dettagliare il rispetto delle relative previsioni in sede di predisposizione del Bilancio di previsione.